

BCP;BML;CARIGE;CARISA;CRC

PERSONALE
Polizza Sanitaria

Nuova copertura assicurativa Long Term Care

ULTERIORI INFORMAZIONI: SM n. 31/2009

Si ricorda che, in occasione della sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 8/12/2007, è stata innovativamente introdotta nel settore bancario una copertura assicurativa per *long term care* (di seguito, per brevità, "LTC"), "in relazione all'insorgenza di eventi imprevisi ed invalidanti dell'individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza" (art. 58 CCNL 8/12/2007).

Tale copertura assicurativa viene garantita tramite la Cassa nazionale di assistenza sanitaria per il personale dipendente del settore del credito (CASDIC) ed è finanziata mediante versamento di un contributo annuale da parte delle banche, la cui entità pro capite, per il personale inserito nelle Aree Professionali e nei Quadri Direttivi, è stata individuata in € 50 dalla contrattazione nazionale.

La citata disposizione contrattuale nazionale si è limitata all'istituzione della suddetta assicurazione, ed ha demandato la definizione degli aspetti di dettaglio all'esito dei necessari approfondimenti, tuttora in corso, tra Casdic e Parti Nazionali.

Di seguito, si espongono sinteticamente i profili di maggior rilievo concernenti la copertura assicurativa per LTC fino ad oggi definiti in ambito nazionale:

- la LTC ha ad oggetto l'assistenza e/o la prestazione di servizi agli aventi diritto, che siano colpiti da eventi imprevisi ed invalidanti tali da comportare uno stato di non autosufficienza dell'individuo;
- le suddette prestazioni possono essere fornite anche mediante il rimborso delle spese sostenute direttamente durante il periodo di non autosufficienza;
- i citati benefici verranno erogati nei limiti, termini e modalità previsti dalla normativa di riferimento (in corso di definizione a cura di CASDIC e delle Parti Nazionali);
- hanno diritto alle prestazioni LTC:
 - i lavoratori delle imprese creditizie con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio a partire dalla data dell'1/1/2008 (ossia, personale già in servizio a tale data, nonché personale assunto in data successiva, durante il periodo di vigenza contrattuale);
 - i lavoratori delle imprese creditizie cessati in data successiva all'1/1/2008, durante il periodo di vigenza contrattuale, ad eccezione dei casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo nonché di dimissioni;
- i lavoratori interessati, per usufruire delle prestazioni LTC, dovranno risultare "non autosufficienti", in base ai criteri che saranno adottati dai competenti Organi della CASDIC.

Si fa riserva di fornire ulteriori informative, in relazione alla definizione degli aspetti tuttora in via di approfondimento da parte di CASDIC e delle Parti Nazionali.